

N. 03391/2013 REG.PROV.CAU.
N. 07433/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7433 del 2013, proposto da ANGELO BASILE, LORENZA PRATALI, LUIGI TOSI, MARIA LANFREDI, MARIA MUGLIA, MARINA BALDI, MONICA CARIOLA, NICOLA PERGOLA, PAOLA PRETE, EMANUELA NORIS, TOMMASO MORAMARCO, MAURO SCLAVO, CLARA TURETTA e ELENA RAGAZZI elettivamente domiciliati in Roma, via Salento n. 14 presso lo studio dell'avv. Luisa Capicotto che, unitamente all'avv. Michele Mariani, li rappresenta e difende nel presente giudizio

contro

C.N.R. – CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell'Avvocatura Generale dello Stato

che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del bando di concorso n. 364.144 indetto dal C.N.R. con provvedimento prot. n. 0029752 del 20.05.2013 relativo alla selezione per titoli ai sensi dell'art. 15 comma 5 del CCNL 2002-2005 per complessivi centodiciassette posti per il profilo professionale di primo ricercatore - II livello;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del C.N.R.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 28 agosto 2013 il dott. Michelangelo Francavilla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il ricorso è assistito da sufficienti profili di fondatezza con particolare riferimento al difetto motivazionale dedotto nella prima censura;

Considerato, infatti, che l'amministrazione non ha esplicitato nell'atto impugnato le ragioni per cui, in presenza di una graduatoria

efficace, ha ritenuto di bandire un nuovo concorso;
Vista la sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 14/2011;
Ritenuto, pertanto, di dovere accogliere l'istanza cautelare;
Ritenuto, poi, di dovere disporre la compensazione delle spese della fase cautelare;
Ritenuto, infine, di dovere fissare, per la definizione del giudizio, la pubblica udienza indicata nel dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza):

- 1) accoglie l'istanza cautelare;
- 2) dispone la compensazione delle spese della fase cautelare;
- 3) fissa, per la definizione del giudizio, la pubblica udienza del giorno 19 febbraio 2014, ore di rito.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 28 agosto 2013 con l'intervento dei magistrati:

Massimo Luciano Calveri, Presidente

Giuseppe Chine', Consigliere

Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/08/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)